

## RELAZIONE TECNICA

### Art. 1 (Incentivi fiscali per la costituzione della rete soggetto)


La disposizione prevede una sospensione d'imposta sugli utili di esercizio destinati, previo accantonamento in apposita riserva al fondo patrimoniale comune, da imprese che sottoscrivono o aderiscono ad un contratto di rete.

Secondo il quinto Rapporto dell'Osservatorio Nazionale sulle Reti d'Impresa, a cura di InfoCamere, RetImpresa e Dipartimento di Management dell'Università Ca' Foscari Venezia, sono censite circa 47 mila imprese che fanno rete, distribuite su tutto il territorio nazionale (+4,8% rispetto all'anno precedente), per quasi 9 mila contratti di rete (+7,4% rispetto al 2022) in numerosi settori e filiere, con prevalenza dell'agroalimentare, delle costruzioni e del commercio.

Dall'indagine il contratto di rete si conferma strumento particolarmente utile alle aziende di piccole dimensioni (il 75% delle imprese in rete ha meno di 10 dipendenti) per aumentare il potere contrattuale (35%), condividere spese per acquisti/forniture/tecnologie (24%) e partecipare a bandi e appalti (24%). Rispetto al 2022, si rafforzano le micro-reti, composte da 2-3 imprese (oltre il 52% del totale) e, in generale, le reti partecipate da meno di 10 imprese (quasi l'87%).

I progetti di aggregazione hanno, tuttavia, in prevalenza la forma del contratto di rete senza soggettività giuridica mentre solo una parte residuale adotta la forma del contratto di rete con soggettività giuridica (d'ora in poi reti-soggetto): si contano infatti 7.606 reti-contratto (85% del totale) a fronte di 1.303 reti-soggetto (15% del totale) a cui si riferisce l'incentivo

Figura 1 Contratti di rete e imprese coinvolte per tipologia di contratto (valori cumulati a dicembre di ogni anno, salvo diversa indicazione)



La sospensione d'imposta sugli utili di esercizio destinati previsto dalla norma, si riferisce dunque, ad una platea ristretta di circa un migliaio di reti soggetto sottoscritte da imprese, inoltre, con limite d'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa che non può, comunque, superare euro 1.000.000.

Oltre a tale limite bisogna considerare che, per poter usufruire dell'agevolazione occorre tuttavia:

- che la riserva suddetta sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio;
- che il programma comune di rete sia asseverato da organismi dell'associazionismo imprenditoriale o da organismi pubblici dotati dei requisiti previsti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- che l'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non superi il limite di un milione di euro.

Sulla base di quanto sopra descritto, della platea dei beneficiari, della grandezza in termini dimensionali degli stessi, si può derivare che:

lo stanziamento nel limite complessivo di 15 milioni di euro per gli anni dal 2027 al 2029 è idoneo rispetto alle finalità della norma.

Si riporta di seguito gli effetti finanziari della norma:

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
<b>Minori entrate sospensione di imposta</b>	0	15	15	15	0	15	15	15	0	15	15	15

Si aggiunge, inoltre, che le risorse previste dalla norma sono coerenti con quanto precedentemente previsto dall'art. 42 Decreto-legge 31/05/2010, n. 78 che aveva introdotto tale incentivo fiscale (con stanziamento di 20 milioni di euro per l'anno 2011 e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013).

All'onere derivante dalla presente norma, nei limiti di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni dal 2027 al 2029, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.

## **Art. 2 Misure finanziarie per l'aggregazione e il sostegno al settore della moda**

La norma in commento prevede a decorrere dall'1° gennaio 2026 che le risorse di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 147 del 22 giugno 2021, attribuite agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva da attuare in aree interessate da crisi industriale non complessa come definite dall'articolo 27, comma 8-bis, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», prive di impegni a favore di Accordi di programma alla medesima data, affluiscono, per l'importo di 100 milioni di euro, all'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile per il finanziamento della misura "Contratti di Sviluppo", introdotta dall'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al fine di sostenere programmi di investimento di PMI appartenenti alla filiera della moda, anche con riferimento ai programmi proposti da aggregazioni di imprese.

Il Fondo per la crescita sostenibile sopra citato è gestito attraverso una contabilità speciale. Esso è incrementato in forza della norma, grazie al trasferimento di risorse che derivano da altra contabilità speciale del Mimit, ossia quella relativa agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva da attuare in aree interessate da crisi industriale non complessa come definite dall'articolo 27, comma 8-bis, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.

Attualmente le risorse libere da impegni, nella contabilità speciale riferita alle aree di crisi industriali, risultano essere le seguenti:

<b>FONTI NAZIONALI</b>	<b>Dotazione lorda</b>	<b>Dotazione al netto compensi Invitalia</b>	<b>Impegni da concessioni</b>	<b>Residuo non impegnato</b>	<b>Richieste domande in valutazione</b>	<b>SALDO</b>
FCS	351.427.259,00	339.127.304,94	-157.781.637,16	181.345.667,78	-22.794.805,25	158.550.862,53
Fondo Unico	55.000.000,00	53.075.000,00	-8.328.980,49	44.746.019,51	-4.742.910,81	40.003.108,70
L.80/2005	58.700.000,00	56.645.500,00	-30.028.377,51	26.617.122,49	-5.382.505,24	21.234.617,25
<b>TOTALE</b>	<b>465.127.259,00</b>	<b>448.847.804,94</b>	<b>-196.138.995,16</b>	<b>252.708.809,77</b>	<b>-32.920.221,30</b>	<b>219.788.588,48</b>

Dunque, delle somme non impegnate, pari ad euro 219.788.588,48, verranno trasferite al FCS euro 100 milioni.

### **Art. 3 (Riconoscimento di enti mutualistici di sistema)**

La norma ha carattere ordinamentale, in quanto effettua il semplice riconoscimento delle Centrali Consortili quali enti mutualistici.

Tuttavia, giova sottolineare che i vantaggi indifferenziati, rivolti cioè all'intera collettività, connessi alla mutualità di sistema con cui agiscono la Centrale o Gruppo nazionale consortile per azioni e la rete sottostante di filiere di micro e piccole imprese tra loro consorziate e di centrali di settore, sono di varie tipologie.

La serie storica della spesa pubblica per Cig è soggetta a forti fluttuazioni, legate agli andamenti dell'economia del paese, a crisi e congiunture. L'anno preso a riferimento è il 2018 (pre-pandemia da Covid), in cui si è registrato uno dei punti meno alti della spesa nei tempi più recenti. Il calcolo

eseguito, dunque, è da intendersi quale buona approssimazione, di certo misurata per difetto, dei risparmi che scaturiscono nella spesa per Cig dall'implementazione del nuovo modello consortile.

Sulla base del XVIII Rapporto annuale Inps e dal Bilancio sociale INPS 2018 si può verificare che, la spesa per Cigo nel 2018 (comprensiva degli oneri per la copertura della contribuzione figurativa) è stata pari a ca. 500 milioni di euro. La spesa per Cigs è stata di poco superiore a 1 miliardo di euro. I beneficiari delle due misure sono stati 600 mila lavoratori, con un costo medio pro capite di ca. 2.500 euro. Nel 2018 le aziende attive con dipendenti erano 4,5 milioni, per un totale di ca. 18 milioni di addetti.

Sulla base dei dati sopra riportati, il calcolo del risparmio sulla spesa pubblica per Cig, prendendo in esame 1.000 lavoratori di 33 piccole imprese (che occupano 10-50 dipendenti, utilizzando il valore mediano di 30 addetti ciascuna) e applicando il medesimo rapporto del 2018 tra beneficiari (600 mila) e totale degli occupati (17 milioni). Ogni 1000 lavoratori, a situazione invariata rispetto ai dati del 2018, vi sarebbero 35 beneficiari di Cig, con un costo totale di 88.250 euro.

La somma di 88.250 euro rappresenterebbe il risparmio che si otterrebbe nella spesa annua per Cigo e Cigs ogni 1000 lavoratori (o ogni 33 imprese).

#### **Art. 4 (Staffetta e trasferimento generazionale delle competenze)**

In attesa di elaborazione dati Lavoro - Inps

## **CAPO II**

### **ACCESSO DELLE PMI AL CREDITO BANCARIO E MISURE DI SEMPLIFICAZIONE**

#### **Art. 5 (Riforma dei Confidi – delega al Governo)**

La disposizione in esame prevede la delega per l'aggiornamento della legge organica di riforma dei confidi contenuta nell'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, prevedendo un'estensione dell'attività dei Confidi.

Tale norma ha natura ordinamentale e da essa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### **Art 6 (Misure per favorire il destocking)**

Attraverso la presente norma viene introdotta la possibilità, al fine di agevolare l'accesso al credito bancario, di poter cartolarizzare gli stock di magazzino; tale norma ha natura ordinamentale e da essa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## **CAPO III**

### **SEMPLIFICAZIONI**

#### **Art. 7 (Esonero dall'assicurazione obbligatoria per i carrelli elevatori e per altri veicoli utilizzati dalle imprese in zone portuali e aeroportuali)**

La modifica al Codice delle assicurazioni private integrativa delle deroghe già contenute nell'articolo 122-bis, non incide in termini di nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.

#### **Art. 8 (Modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e formazione dei lavoratori in CIG)**

La norma ha natura ordinamentale e da essa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### **Art. 9 (Salute e sicurezza per le prestazioni in modalità agile)**

La norma ha natura ordinamentale e da essa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### **Art. 10 (Operatori del settore hotel, ristorazione e catering)**

Con la presente norma viene effettuata la definizione degli operatori economico del settore Horeca - Hotel- Restaurant -Catering e al secondo comma viene previsto che, tali operatori economici potranno essere destinatari di misure, anche di carattere incentivante, volte alla promozione e valorizzazione del made in Italy e del supporto alle piccole e medie imprese distribuite su tutto il territorio nazionale.

Tale ultima previsione riguarda una specificazione di carattere ordinamentale da cui non derivano oneri diretti, in quanto, dispongono la possibilità di poter incentivare tali operatori, demandando a successive misure tali possibilità.

Dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### **Art. 11 (Consorzi industriali – facoltà di riacquisto delle aree cedute)**

La disposizione si limite a ridurre il tempo per l'esercizio dell'opzione di riacquisto delle aree cedute dal parte dei consorzi di sviluppo industriale. Trattandosi di rapporti fra privati, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

## **CAPO IV**

### **LOTTA ALLE FALSE RECENSIONI**

**Art. (12-17)**

Le disposizioni hanno carattere ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**CAPO V**  
**TESTO UNICO STARTUP**

**Art. 18 (Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di start up e PMI innovative)**

La disposizione delega il Governo alla realizzazione di decreti legislativi di riordino della disciplina in materia di Start up e PMI innovative, per tale ragione, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Art. 19 (Garante per le startup, le micro, piccole e medie imprese)**

L'articolo ha carattere ordinamentale in quanto riordina la disciplina del Garante per le start up – pmi che già è presente a legislazione vigente.

Per l'attuazione della norma si utilizzano le strutture di cui già dispone il Ministero delle imprese e del made in *Italy* e dunque, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.